



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 182 della seduta del 20 APR. 2023.

Oggetto: Proposta di legge "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente".

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____ *Il Dirigente Generale*

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	×	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		×
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	×	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	×	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	×	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	×	
7	EMMA STAINÉ	Componente	×	
8	ROSARIO VARI'	Componente	×	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

vicario
 Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 con nota n. _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 117, 118 e 119 relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 11 che attribuisce le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, al fine di garantire l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, i commi c.793-799, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469", per come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 2 maggio 2001, n.7, 5 ottobre 2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n.34 e, da ultimo, 28 dicembre 2018, n. 52;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt. 39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 "Regolamento interno del Consiglio regionale" e s.m.i., e in particolare l'art. 63 in materia di iniziativa legislativa e regolamentare;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14 giugno 2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n. 205/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018" con la quale la Regione Calabria a partire dal 1° luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l'impiego con l'immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 25 agosto 2021 con la quale si è proceduto ad adottare in via definitiva il Piano Regionale Straordinario dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modifiche di cui ai Decreti n. 59 del 22/05/2020 e n. 31/0000123 del 04/09/2020.

CONSIDERATO CHE:

- la riforma legislativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, attuata a partire dal d.Lgs. n. 150 del 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e le successive leggi di riordino sistema del lavoro, hanno previsto un intervento significativo delle Regioni, coerentemente con quanto disposto dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;

- in seguito al D.L. n. 78 del 2015 e all'Accordo Quadro del 30 luglio del 2015, il Ministero del Lavoro, previa intesa con le Regioni, ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, demandando alle Regioni la disciplina e la gestione operativa delle politiche attive e della responsabilità dei Centri per l'impiego (CPI);
- la disciplina delle politiche del lavoro è collegata ai programmi comunitari di nuova generazione ed alla definizione di interventi di "Garanzia" che prevedono il rafforzamento del ruolo delle regioni e delle infrastrutture regionali nella capacità di presa in carico e di personalizzazione degli interventi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati;
- alla luce della mutata regolamentazione del mercato del lavoro, basata sulla centralità dei Servizi per l'Impiego e delle politiche attive, e sul loro necessario coordinamento con il sistema della formazione dei disoccupati, la normativa regionale attualmente vigente in materia, emanata con la l.r. n. 5/2001, risulta ormai superata da tempo e necessita di un puntuale aggiornamento;
- pertanto, la Regione Calabria intende dotarsi di una regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche attive adeguata alle più recenti disposizioni statali, al fine di disciplinare compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno all'autoimpiego nel territorio regionale, nonché il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione;
- a tale scopo, è stata formulata apposita proposta di legge recante "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*" che prevede il riordino della disciplina inerente al mercato del lavoro, promuovendo altresì un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo delle politiche attive e del sistema dei servizi per il lavoro;
- in particolare, per il raggiungimento delle suddette finalità, l'intervento di riforma prevede:
 - la configurazione dei Centri per l'impiego come infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi obbligatori (LEP), con la collaborazione e la funzione di supporto prevista anche da parte del sistema dei soggetti accreditati privati;
 - il coordinamento degli interventi regionali in materia di formazione e politiche attive per il lavoro e di apprendimento permanente con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione e le politiche sociali;
 - il sostegno ad azioni di sistema che contemplino, da un lato, la presenza di una rete di soggetti accreditati al lavoro ed alla formazione operativi sul territorio regionale e, dall'altro, il massimo coordinamento tra le funzioni pubbliche regionali preposte alle politiche attive, ai centri per l'impiego, alle misure per la formazione dei disoccupati, tra cui l'autoimpiego; prevedendo, altresì, la collaborazione per gli interventi relativi all'inclusione attiva con il sistema delle politiche e dei servizi sociali territoriali;
 - l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria, chiamata ad operare quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

RITENUTO, pertanto, necessario per le motivazioni esposte, presentare al Consiglio regionale la proposta di legge recante "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la nota prot. n. 175468 del 17.04.2023 del Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione in atti" del Dipartimento "Segretariato Generale".

VISTA la nota di riscontro prot. n. 178195 del 18.04.2023 del Dipartimento "Lavoro e Welfare".

VISTI l'allegato "A" e l'allegato "B" che costituiscono parte integrante della deliberazione.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U4302010801, U4302030901, U9150301701, U9150101801, U4302030301 del Bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore con delega alle politiche del lavoro e formazione professionale, dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- di presentare al Consiglio regionale la proposta di legge "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente", costituenti l'allegato "A" e l'allegato "B" alla presente deliberazione;
- 2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per i successivi provvedimenti di competenza, a cura del competente Settore del Dipartimento "Segretariato Generale";
- 3.- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

(MONTILLA)

IL PRESIDENTE

(COELHO)



allegato alla deliberazione
n. 182 del 20 APR. 2023

REGIONE CALABRIA
Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Allegato A) DGR n. _____

**Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante
“Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento
permanente”**

TITOLO I

FINALITA’ DELLA LEGGE E PRINCIPI

**Articolo 1
(Finalità)**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell’apprendimento permanente nella Regione Calabria ed il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione ed autonomia della persona ed opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l’impiego, di formazione per il lavoro.
3. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l’apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.
4. La Regione interviene per garantire l’integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d’agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro e favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.
5. La Regione riconosce la centralità della persona nell’accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l’integrazione tra i servizi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l’occupazione.
6. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell’“Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro”, ente pubblico non economico strumentale, dotato



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

Articolo 2

(Principi delle Politiche del Lavoro)

1. Le politiche regionali in materia di lavoro ed apprendimento permanente sono rivolte:
 - a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità ed aspirazioni degli individui;
 - b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;
 - c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, ed attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;
 - d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;
 - e) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
 - f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
 - g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge, e garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni ed un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;
 - h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;
 - i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
 - j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
 - k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese ed alla conseguente gestione del rapporto tra domanda ed offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;
 - l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
 - m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego ed utili all'acquisizione di nuove competenze;



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;
 - o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
 - p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;
 - q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa ed universitaria idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;
 - r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;
 - s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.
2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.
3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

TITOLO II

STRUMENTI E GOVERNANCE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Articolo 3

(Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione)

- 1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale adotta un Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro ed a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.
- 2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.
- 3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

4. Il Piano è predisposto dal Dipartimento competente per la materia del lavoro e proposto alla approvazione della Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi e in esso integrati come specifici sottoinsiemi, avendo cura di evitare il più possibile canali separati di intervento, sovrapposizioni tra strumenti aventi le medesime finalità e complicazioni amministrative.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che curi l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative che possano accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

Articolo 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:
 - a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
 - b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
 - c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
 - d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
 - e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
 - f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
 - g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.

Articolo 5

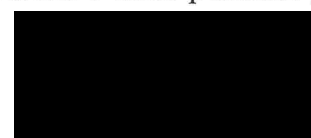
(Competenze della regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio)

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015, attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'art. 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:
 - a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
 - b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;
 - c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
 - d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;
 - e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
 - f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 e del decreto legge 4 del 2019, convertito con modificazioni in legge 26/2019, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015;
 - g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.
2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

Articolo 6

(Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 150/2015, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il





REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

- a) Centri per l'impiego regionali;
 - b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;
 - c) Agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015 e delle disposizioni regionali in materia;
 - d) Anpal Servizi SpA;
 - e) l'INPS regionale;
 - f) l'INAIL regionale
 - g) Ispettorato territoriale del lavoro;
 - h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
 - i) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
 - j) gli Enti bilaterali e i patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
 - k) le Università;
 - l) le Camere di commercio;
 - m) Comuni;
 - n) Organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.
2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.
3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'Agenzia regionale ARPAL CALABRIA, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

Articolo 7

(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.
2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:
 - a) il Dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
 - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
 - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
 - d) l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro;
 - e) i Centri per l'impiego regionali
 - f) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria.



REGIONE CALABRIA
Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Articolo 8
(Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il “Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro”.
2. Il Tavolo regionale svolge una funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all’articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall’Osservatorio di cui all’articolo 10.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato.
4. Il Tavolo è composto, oltre che dagli Assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell’Inps, dell’Inail, di Anpal Servizi, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I membri del Tavolo vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Bilancio regionale.
7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell’ambito del Tavolo di cui al comma 1.

Articolo 9
(Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all’intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita la “Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi”.
2. L’Unità è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento competente per la materia del Lavoro o suo delegato.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata della Unità, i cui membri partecipano a titolo gratuito.
4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell’ambito della Unità di cui al comma 1.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

5. L'unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui alla L. n.181/1989 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'ANPAL, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9, lett. o) e p) del D.Lgs. 150/2015, e con il Dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.
7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
 - b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;
 - c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socio-economico;
 - d) propone le opportune strategie di utilizzazione inter-settoriale delle risorse disponibili;
 - e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;
 - f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;
 - g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;
 - h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;
 - i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;
 - j) sigla accordi e protocolli;
 - k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
 - l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;
 - m) esamina i c.d. accordi di transizione occupazionale previsti dal d.lgs n. 148/2015 e s.m.i., volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

Articolo 10
(Osservatorio sul Mercato del Lavoro)

1. La Regione realizza un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio del mercato



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale ed alle attività di Arpal Calabria.

2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal Dipartimento competente per la materia del Lavoro e dalla programmazione regionale.
3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:
 - a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
 - b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;
 - c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
 - d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
 - e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
 - f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;
 - g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;
 - h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.
4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del successivo articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.
5. L'Osservatorio del mercato del lavoro opera anche in collaborazione con l'Ufficio Statistico Regionale e con il Dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del Dipartimento competente in materia di Lavoro e formazione professionale.
6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio ed analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.
7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio, costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al lavoro, gestiti da ARPAL Calabria attraverso i Centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

Articolo 11

(Sistema informativo regionale del lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 150/2015 e articolo 6 del decreto-legge 4/2019 convertito con modifiche in legge 26/2019, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.
3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro- ANPAL, in attuazione di apposito atto di indirizzo del Dipartimento competente in materia di Lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.
4. Il Sistema informativo rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro ed opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.
5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali ed unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

Articolo 12

(Centri per l'impiego regionali)

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.
2. L'istituzione o la modifica dei Centri per l'Impiego avviene con deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione,



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015.

4. I Centri svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla L. 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
5. I Centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:
 - a) incontro domanda/offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
 - b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
 - c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);
 - d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;
 - e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);
 - f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;
 - g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.
6. I Centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

Articolo 13

(Soggetti e Funzioni degli operatori accreditati)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2 del medesimo d.lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 150/2015, è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:
 - a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
 - b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
 - c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
 - d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
 - e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.
3. L'accreditamento degli operatori di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 150/2015 è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 276/2003.
4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro ad integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare ed ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per determinate categorie di utenti.
5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro ed altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

TITOLO III

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE – ARPAL CALABRIA

Articolo 14

(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. L'Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è trasformata in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria".
2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria, sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal Direttore Generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

Articolo 15

(Funzioni dell'ARPAL Calabria)

1. L'ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
 - a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione ed apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
 - b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
 - c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale ed, in ogni caso,



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

le attività di competenza della Regione nell'ambito del realizzando sistema informativo unico del lavoro;

- d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
- e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
- f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
- g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
- j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
- k) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
- l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
- m) favorire il ricorso al sistema duale da parte delle imprese e la promozione del duale nell'ambito della formazione professionale e tecnica superiore;
- n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
- o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
- p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;
- q) coordinare l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
- r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
- t) svolgere supporto tecnico ai Dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;
- u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
- v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

2. L'Agenzia, in attuazione del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente titolato ad erogare, sulla base delle specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
3. L'Agenzia è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione Europea.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

Articolo 16

(Organi dell'Agenzia regionale)

1. Sono organi dell'ARPAL CALABRIA e restano in carica per tre anni:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Revisore unico.

Articolo 17

(Direttore Generale ARPAL)

1. Il Direttore Generale di ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente Dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e una durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al Direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal D. lgs n.39/2013.
3. Il trattamento economico del Direttore è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale ed i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.
4. Il Direttore è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del Direttore:
 - a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;
 - b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- c) l'adozione dello Statuto dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 14;
 - d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
 - e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
 - f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
 - h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:
- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - b) gravi violazione di legge;
 - c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
 - d) gravi irregolarità nella gestione.

Articolo 18 (Organo di revisione)

1. L'Organo di revisione è costituito dal Revisore Unico e da un supplente che, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Direttore Generale dell'ARPAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
4. Il Revisore Unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:
 - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
- e) a riferire immediatamente al presidente della Giunta Regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Articolo 19

(Vigilanza e controllo sull'ARPAL)

- 1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del Revisore unico.
- 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - g) il conto consuntivo.

Articolo 20

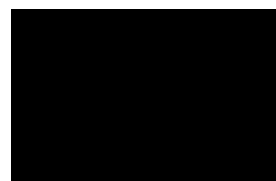
(Personale dell'ARPAL Calabria)

- 1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.
- 2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
- 3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21

(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria)

- 1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;





REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
 - c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
 - d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

TITOLO IV

SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Articolo 22

(Profilazione degli utenti e costi standard)

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.
2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione ed al lavoro.

Articolo 23

(Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze)

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:
 - a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;
 - b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il Sistema informativo di cui all'articolo 12.
3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:
 - a) alla Regione, attraverso ARPAL Calabria;
 - b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
 - c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
 - a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
 - b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.
6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

Articolo 24

(Tirocinio formativo e di orientamento)

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. La regolamentazione dei tirocini extra-curricolari, nonché le misure volte ad incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

Articolo 25

(Apprendistato)

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di:



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

- a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
 - b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
 - c) favorire gli apprendimenti.
2. Sono definite, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2015, previo confronto con le parti sociali:
- a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
 - b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina la relativa offerta formativa pubblica;
 - c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
 - d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
 - e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

Articolo 26

(Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto all'articolo 15.

Articolo 27

(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 81/2017.
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma ed attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Articolo 28

(Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le Aziende sanitarie, i Comuni, gli Ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
4. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro ed i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.



REGIONE CALABRIA
Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA FORMAZIONE

Articolo 29

(Rete regionale per l'apprendimento permanente)

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 92 del 28 giugno del 2012, la Regione intende promuovere la rete regionale per l'apprendimento permanente.
2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono uno specifico strumento attuativo della programmazione regionale ed operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare ed inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 della presente legge.

Articolo 30

(Accreditamento degli Enti formativi per la qualifica professionale)

1. La Regione provvede all'accREDITamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015 e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.
2. I criteri e le modalità per l'accREDITamento, sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del tavolo di cui all'articolo 8, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro ed al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

TITOLO V

SISTEMA DI VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

(Clausola Valutativa)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. Al fine di analizzare l'implementazione della legge, la Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo ed alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2 si avvale come struttura di supporto dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Calabria e come fonte di rilevazione e di elaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
4. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro ed Arpal Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

Articolo 32

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di euro 6.436.196,15, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria lavoro e allocate per euro 807.621,32 alla Missione 15, programma 01 (U 15.01) e per euro 5.628.574,83 alla Missione 15, programma 03 (U. 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in sede di approvazione del bilancio di previsione.



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

**Articolo 33
(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 febbraio 2001 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 34
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



allegato alla deliberazione
n. 182 del 20 APR. 2021

REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Allegato B) DGR n. _____

Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si propone di dotare la Regione Calabria di una regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche attive aggiornata alle più recenti disposizioni statali. In particolare, lo scopo principale del progetto normativo è quello di disciplinare compiutamente il sistema delle politiche del lavoro, della formazione, dell’apprendimento permanente e del sostegno all’autoimpiego nel territorio regionale ed il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione ed attuazione.

In effetti, la normativa regionale attualmente vigente, risalente al 2001 (L.R. n. 5/2001), si fonda su disposizioni legislative ormai superate da tempo e che necessitano di un puntuale aggiornamento in considerazione del profondo mutamento del contesto economico e sociale che ha interessato l’Italia nell’ultimo ventennio, ed in particolar modo la Calabria, obbligata anche al rispetto dei vincoli imposti dall’ordinamento dell’Unione europea. La riforma legislativa nazionale, derivante in primo luogo dal d.lgs. n. 150 del 2015 (emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ha introdotto elementi di flessibilità nella gestione e nella durata dei rapporti di lavoro, compensati dall’attribuzione al lavoratore di prestazioni a sostegno del reddito e di supporto nella ricerca di impiego in caso di disoccupazione. Si è di conseguenza introdotta una netta trasformazione nella regolazione del mercato del lavoro che si basa sulla centralità dei Servizi per l’Impiego (SpI) e delle politiche attive e sul loro necessario coordinamento con il sistema della formazione dei disoccupati.

Le successive riforme del sistema lavoro hanno definito e fissato regole e principi attinenti all’organizzazione del mercato del lavoro, prevedendo un intervento significativo in capo alle Regioni in base alla competenza concorrente, loro spettante in materia ai sensi della Costituzione. Si è altresì previsto che Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome definissero, con accordo unificato, un piano di rafforzamento dei SpI, basato su convenzioni bilaterali tra Ministero del lavoro e Regioni, per uniformare i servizi e le politiche attive del lavoro sul territorio nazionale, attraverso l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali. In seguito al d.l. n. 78 del 2015 e all’Accordo Quadro del 30 luglio del 2015, il Ministero del Lavoro, previa intesa con le Regioni, ha definito i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) sulle politiche attive nel territorio nazionale, demandando



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

alle Regioni la disciplina e la gestione operativa delle politiche attive e della responsabilità dei CpI (Centri per l'impiego).

Negli anni successivi la disciplina delle politiche del lavoro si è collegata ai programmi comunitari di nuova generazione ed alla definizione di interventi di "Garanzia" che prevedono il rafforzamento del ruolo delle regioni e delle infrastrutture regionali nella capacità di presa in carico e di personalizzazione degli interventi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati.

Allo scopo, la presente proposta considera i Centri per l'impiego come l'infrastruttura di base per lo sviluppo delle politiche attive, attraverso l'erogazione di servizi obbligatori (LEP), con la collaborazione e la funzione di supporto prevista anche da parte del sistema dei soggetti accreditati privati. Inoltre, gli interventi regionali in materia di formazione e politiche attive per il lavoro e di apprendimento permanente sono coordinati con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione e le politiche sociali. La presente legge intende sostenere azioni di sistema che vedano, da un lato, la presenza di una rete di soggetti accreditati al lavoro ed alla formazione operativi sul territorio regionale e, dall'altro, il massimo coordinamento tra le funzioni pubbliche regionali preposte alle politiche attive, ai centri per l'impiego, alle misure per la formazione dei disoccupati, tra cui l'autoimpiego. Questo coordinamento prevede, altresì, la collaborazione per gli interventi relativi all'inclusione attiva con il sistema delle politiche e dei servizi sociali territoriali.

Infine, perno principale del presente intervento normativo è l'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l'impiego – ARPAL Calabria, attraverso la trasformazione dell'Azienda Calabria Lavoro, chiamata ad operare quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni contenute al titolo I della presente legge mirano a definire le finalità e i principi che la Regione intende perseguire nell'ambito del mercato del lavoro, delle politiche attive e dell'apprendimento permanente e pertanto hanno natura ordinamentale. Mediante le previsioni normative contenute ai titoli II e IV si effettua una ricognizione degli strumenti e della governance del sistema dei servizi per il lavoro nonché del sistema regionale delle politiche attive del lavoro realizzate con gli attuali livelli di finanziamenti (statali e comunitari) e, pertanto, non sono foriere di ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Al titolo III viene disciplinata la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro (istituita dall'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5) in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria" e pertanto, tenuto conto dell'esistenza di specifici stanziamenti di risorse necessarie a garantire il funzionamento di Azienda Calabria Lavoro, le disposizioni in esame, pur generando oneri trovano adeguata copertura nelle risorse già presenti nel bilancio regionale. Il titolo V, infine, contiene la clausola valutativa di carattere ordinamentale, la norma finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.





REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Pertanto, gli oneri connessi alla presente legge riguardano l'organizzazione e il funzionamento di ARPAL Calabria (art.14), il trattamento economico del Direttore Generale (art. 17), il trattamento economico dell'organo di revisione (art.18) e il costo del personale dell'ARPAL CALABRIA (art. 20). Detti oneri, annualmente pari a euro 6.076.196,85 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse allocate sui capitoli del bilancio regionale U4302010801, U4302030901, U9150301701, U9150101801, U4302030301, sostanzialmente relativi ai trasferimenti regionale a favore di "Azienda Calabria Lavoro".

In merito **all'art. 17**, si rappresenta che il trattamento economico del Direttore è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale ed i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria (art. 17, comma 3). Relativamente al trattamento economico dell'Organo di revisione, il compenso lordo è determinato nel provvedimento di nomina ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare (art.18, comma 2). Per ciò che attiene il personale dell'ARPAL CALABRIA (art. 20), l'organico complessivo di personale è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per ciò che concerne gli oneri di cui all'art 14 della presente legge, si precisa che la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in Agenzia regionale per le politiche attive e centri per l'impiego – ARPAL Calabria, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale considerando che la nuova Agenzia opererà, in piena continuità rispetto ad Azienda Calabria Lavoro, con la dotazione organica e strumentale di detta azienda e che le diverse funzioni esercitabili dall'Agenzia sono effettuabili con l'attuale livello di finanziamento e con la medesima dotazione infrastrutturale e umana. Pertanto, considerato che le spese di gestione di Azienda Calabria lavoro, sulla base delle ultime rendicontazioni sono complessivamente pari (o inferiori) a euro € 209.186,83 annui (esclusi gli Organi statutari), e che gli Organi statutari dell'ARPAL complessivamente comportano una spesa pari ad euro 150.813,17 (meglio ai successivi punti), ne discende che lo stanziamento annuo di euro 360.000,00 destinato ad Azienda Calabria Lavoro (allocato sul capitolo del bilancio regionale U4302030301) è sufficiente a garantire il funzionamento a seguito della sua trasformazione nell'Agenzia regionale ARPAL Calabria.

Per gli oneri derivanti dall'art. 17 "Direttore Generale di ARPAL" la quantificazione annua è pari a euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali, l'Irap e i costi relativi alla produttività. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL CALABRIA, ai quali l'ente fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo U4302030301. Il trattamento economico del Direttore Generale è stato calcolato sulla base dello stipendio mensile, pari complessivamente ad euro 10.524,09 (dato dalla somma dello stipendio base -euro 3.481,60-, della retribuzione di posizione DIR -euro 3.500,88-, dell'ulteriore retribuzione di posizione dirigente generale L.R. 7/96 - euro



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

3.500,88-, dell'indennità vacanza contrattuale -euro 23,32-, dell'indennità vacanza contrattuale 2023 - euro 17,41-), cui va aggiunta la tredicesima mensilità (euro 10.524,09), per un totale di euro 136.813,17 annui.

Per gli oneri derivanti dall'art. 18 "Organo di revisione" della suddetta legge il valore del compenso è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche e sono determinate secondo scaglioni e criteri predefiniti, conformemente a quanto disposto dal comma 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22. Considerando che le entrate accertate da Azienda Calabria Lavoro per l'anno di riferimento sono oltre euro 10.000.001,00, all'organo di revisione di ARPAL spetta un trattamento economico massimo annuo pari ad euro 14.000,00 onnicomprensivo, fatta salva comunque l'applicazione dell'art.10, comma 3 della L.R. 22/2010.

I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL CALABRIA, ai quali fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo U4302030301.

Per gli oneri derivanti dall'art. 20 "Personale dell'ARPAL CALABRIA", la quantificazione annua complessiva per l'anno 2023, calcolata considerando la perfetta continuità delle gestioni di Azienda Calabria lavoro e della Agenzia derivante dalla sua trasformazione, è pari a euro 3.038.098,08

per il 2023 (Tab.1), prevedendo l'entrata in vigore della presente legge a partire dal primo giorno del mese di luglio p.v, mentre, a regime è pari a euro 6.076.196,15

Gli oneri sono considerati tenendo conto che il personale che costituisce la dotazione organica di Azienda Calabria lavoro e, conseguentemente, l'organico della trasformata Agenzia Arpal Calabria è così costituito:

- a. **278 unità** e suddivise nelle categorie D, C, e B, contrattualizzate a tempo indeterminato e parziale – 18 ore – (bacino di cui alla L.R. 1/2014);
- b. **11 unità** suddivise nelle categorie D, C e B, contrattualizzate a tempo determinato e parziale – 18 ore (bacino di cui L.R. 54/2017);
- c. **13 unità** suddivise nelle categorie C, B, A, contrattualizzati a tempo indeterminato full time da Azienda Calabria Lavoro (bacino di cui alla L.R n.16/2015 "personale ex Ardis");
- d. **67 unità** (provenienti dal bacino della L.R. 15/2008), suddivise nelle categorie C e B, contrattualizzate, in attuazione della L.R. 11/2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali relativamente al personale di categoria B e 14 ore settimanali relativamente al personale di categoria C). Di fatto, la L.R. 6 maggio 2022, n. 11, recante "Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)", ha previsto un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro per ciascun lavoratore di cui all'art. 2 della l.r.15/2008, contrattualizzato a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, finalizzato all'assunzione con il medesimo Ente, prevedendo, altresì, all'art. 3, la relativa copertura finanziaria;
- e. **1 unità di personale**, categoria D (di cui alla L.R. 6/2021) avente un contratto di lavoro a tempo indeterminato **e a tempo pieno. Con la predetta Legge regionale è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento del personale di Fondazione Calabria Etica, in liquidazione, ad Azienda Calabria Lavoro.** Le risorse umane consistono in n. 1 unità di personale a tempo



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

indeterminato, con un costo totale annuo per l'ente pari a € 71.258,98, individuato con nota del Dipartimento "Lavoro e Welfare" prot. N. 186843 del 15/04/2022.

- f. Nelle seguenti tabelle vengono riportati gli oneri complessivi massimi connessi alla dotazione organica.

Categoria	N. unità	Costo per unità a tempo pieno - ARPAL Calabria - Art. 20 -	Tipologia Part-time	Costo per le unità part-time a legislazione vigente	Costo ANNUO complessivo a Regime	Costo complessivo a partire dall'1 luglio 2023	Costo annuo complessivo a carico di Azienda Calabria lavoro	Risparmi di spesa a regime
D	72	35.176,62	18 ore	17.588,31	1.266.358,43	633.179,21	1.335.066,40	68.707,97
C	195	32.385,95	18 ore	16.192,98	3.157.630,57	1.578.815,29	3.331.598,40	173.967,83
B	11	28.879,32	18 ore	14.439,66	158.836,24	79.418,12	167.221,56	8.385,32
	278				4.582.825,24	2.291.412,62	4.833.886,36	251.061,12
D	1	35.176,62	18 ore	17.588,31	17.588,31	8.794,16	18.548,00	959,69
C	2	32.385,95	18 ore	16.192,98	32.385,95	16.192,98	34.170,48	1.784,53
B	8	28.879,32	18 ore	14.439,66	115.517,27	57.758,63	121.620,00	6.102,73
	11				165.491,53	82.745,77	174.338,48	8.846,95
C	2	32.385,96	tempo pieno		64.771,92	32.385,96	69.248,94	4.477,02
B	6	28.879,32	tempo pieno		173.275,92	86.637,96	194.447,44	21.171,52
A	5	27.663,04	tempo pieno		138.315,20	69.157,60	155.290,00	16.974,80
	13				376.363,04	188.181,52	418.986,38	42.623,34
C	59	32.385,95	14 ore	13.138,18	775.152,62	387.576,31	775.152,62	-
B	8	28.879,32	15 ore	13.138,18	105.105,44	52.552,72	105.105,44	-
	67				880.258,06	440.129,03	880.258,06	0,00
D1 + differenziale D6	1	49.087,30	tempo pieno		71.258,28	35.629,14	71.258,28	-
	1	49.087,30			71.258,28	35.629,14	71.258,28	
					6.076.196,15	3.038.098,08		

Bacino	COSTO TOTALE ANNUO A REGIME
L.R. 1/2008	4.582.825,24
L.R. 54/2017	165.491,53
EX ARDIS	376.363,04
L.R. 15/2008	880.258,06
L.R. 6/2021	71.258,28
TOTALE	3.038.098,08



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Gli oneri del personale di cui alle precedenti lettere **a)** e **b)** trovano copertura a valere delle risorse stanziare al capitolo U4302010801 allocato alla missione 15, programma 03 (U 15.03), quelli di cui alla lettera **c)**, trovano copertura a valere delle risorse stanziare al capitolo U4302030901 allocato alla missione 15, programma 01 (U 15.01), quelli indicati alla lettera **d)** trovano copertura a valere delle risorse stanziare al capitolo U9150301701 allocato alla missione 15, programma 03 (U 15.03), infine gli oneri derivanti dall'unità di personale di cui alla precedente lettera **e)** trovano copertura a valere delle risorse stanziare al capitolo U9150101801 allocato alla missione 15, programma 01 (U 15.01).

Per come emerge dalle tabelle precedenti, il costo del personale di cui all'art 20 della legge in questione, a regime, è inferiore rispetto alle somme già stanziare a copertura delle spese di personale da sostenersi a carico di Azienda Calabria Lavoro.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo annuo
1	La norma ha portata ordinamentale in quanto descrive le finalità della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
2	La norma ha portata ordinamentale in quanto descrive i principi delle politiche del lavoro e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
3	La norma definisce il piano di interventi di politica del lavoro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso viene realizzato con le risorse strumentali e umane già a			€ 0,00



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

	disposizione del competente Dipartimento in materia di lavoro.			
4	La norma definisce le funzioni e i compiti della Regione in materia di politiche per il lavoro, realizzati con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento competente in materia di lavoro. La norma non comporta, pertanto, ulteriori spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
5	La norma ribadisce le competenze regionali in materia di livelli essenziali già previste dal D.Lgs 150/2015. Tenuto conto che i livelli essenziali delle prestazioni sono garantite dai Centri per l'impiego e dal sistema complessivo delineato nel decreto legislativo di cui trattasi e che le attività di competenza sono realizzate con le risorse (nazionali e comunitarie) già in dotazione degli stessi, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
6	La norma illustra la rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
7	La norma definisce il sistema regionale dei servizi per l'impiego e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
8	La norma disciplina il funzionamento del Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro. Da tale disposizione non discendono oneri a carico del bilancio regionale, per come indicato anche al comma 6 dell'articolo in questione, in quanto il Tavolo opera con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento della Giunta competente in materia di lavoro e la partecipazione allo stesso è gratuita.			€ 0,00
9	La norma ha portata ordinamentale e istituisce e disciplina il funzionamento dell'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali. La norma non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.			€ 0,00



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

10	La norma disciplina il funzionamento dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro e non comporta oneri in quanto le attività vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già in dotazione del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro.			€ 0,00
11	L'articolo in esame individua le finalità del sistema informativo regionale del lavoro e le modalità di funzionamento dello stesso e, conseguentemente, ha natura ordinamentale. Le attività di competenza regionale, vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già a disposizione dei Dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di Lavoro e di Transizione digitale.			€ 0,00
12	La norma enuncia le funzioni e i compiti dei CPI e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
13	La norma disciplina i "Soggetti e le Funzioni degli operatori accreditati" e, pertanto, ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
14	Il presente articolo dispone la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro in Agenzia regionale per le politiche attive e centri per l'impiego – ARPAL Calabria, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale considerando che la nuova Agenzia opererà, in piena continuità rispetto ad Azienda Calabria Lavoro, con la dotazione organica e strumentale di detta azienda e che le diverse funzioni esercitabili dall'Agenzia sono effettuabili con l'attuale livello di finanziamento e con la medesima dotazione infrastrutturale e umana. Pertanto, considerato che le spese di gestione di Azienda Calabria lavoro, sulla base delle ultime rendicontazioni sono complessivamente pari (o inferiori) a euro € 209.186,83 annui (esclusi gli Organi statutari), e che gli Organi statutari dell'ARPAL complessivamente comportano una spesa	C	P	€ 209.186,83



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

	omnicomprensiva pari ad euro 150.813,17 (meglio ai successivi punti), ne discende che lo stanziamento annuo di euro 360.000,00 destinato ad Azienda Calabria Lavoro (allocato sul capitolo del bilancio regionale U4302030301) è sufficiente a garantire il funzionamento a seguito della sua trasformazione nell'Agenzia regionale ARPAL Calabria.			
15	La norma definisce le funzioni di ARPAL da realizzarsi con la dotazione organica (art.20) e la struttura organizzativa prevista (art.14 e segg). La disposizione ha, pertanto, portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale			€ 0,00
16	La norma ha portata ordinamentale ed individua gli organi di Arpal (i cui oneri sono quantificati ai successivi articoli 17 e 18). La norma non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
17	La norma disciplina il conferimento dell'incarico del Direttore Generale e il relativo trattamento economico ed è stato quantificato nella precedente parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo del bilancio regionale U4302030301	C	P	€ 136.283,77
18	La norma disciplina il conferimento dell'incarico dell'Organo di revisione e il relativo trattamento economico ed è stato quantificato nella precedente parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo del bilancio regionale U4302030301	C	P	€ 14.000,00
19	La norma definisce il sistema di vigilanza e controllo sull'Arpal e non comporta oneri in quanto realizzato con le risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Lavoro.			€ 0,00
20	La norma disciplina la dotazione organica dell'Ente e la quantificazione degli oneri è riportata nella su indicata parte descrittiva. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse	C	P	€ 6.076.196,15 (a regime)



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

	allocate sui capitoli del bilancio regionale U4302010801, U430203090, U9150301701, U9150101801.			
21	La norma definisce il quadro potenziale delle risorse finanziarie acquisibili dall'Agenzia e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
22	La norma definisce il sistema regionale delle politiche attive del lavoro e ha portata ordinamentale.			€ 0,00
23	La norma definisce il sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
24	La norma enuncia l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento e ha, pertanto, natura ordinamentale.			€ 0,00
25	La norma disciplina il contratto di apprendistato e le diverse modalità di attuazione in linea con la normativa statale. Non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
26	La norma delinea il quadro degli interventi di politica attiva nelle aree di crisi e non comporta maggiori oneri in quanto nel testo di legge viene specificato che le attività di competenza regionale vengono effettuate compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili			€ 0,00
27	La norma disciplina l'autoimpiego e il lavoro autonomo e non comporta maggiori oneri in quanto nel testo di legge viene specificato che le attività di competenza regionale vengono effettuate compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili			€ 0,00
28	La norma definisce il Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro in attuazione delle linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Le attività di competenza regionale possono essere effettuate nel limite delle risorse nazionali e comunitarie presenti nel bilancio regionale.			€ 0,00
29	La norma definisce il funzionamento della rete regionale per l'apprendimento			€ 0,00



REGIONE CALABRIA
Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

	permanente. Ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale			
30	La norma definisce il sistema dell'accREDITamento degli enti formativi per la qualifica professionale. Ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
31	La norma ha portata ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.			€ 0,00
32	Norma finanziaria.			0,00
33	Abrogazioni			€ 0,00
34	Entrata in vigore			€ 0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione e programma	capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale	Note
Miss. 15 – Prog. 03 (U 15.03)	Cap.U4302010801	2.374.158,39	4.748.316,77	4.748.316,77	11.870.791,93	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U4302030901	188.181,52	376.363,04	376.363,04	940.907,60	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 03 (U 15.03)	Cap. U9150301701	440.129,03	880.258,06	880.258,06	2.200.645,15	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U9150101801	35.629,14	71.258,28	71.258,28	213.774,84	Art. 20
Miss. 15 – Prog. 01 (U 15.01)	Cap. U4302030301	180.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	Artt. 14, 17 e 18
	Totale	3.218.098,08	6.436.196,15	6.436.196,15	16.306.119,52	